



Corso di preparazione all'Esame di Abilitazione

sessione 2016

Codice di Procedura Civile

nell'ambito della **Consulenza Tecnica d'Ufficio e di Parte**

- 0 -

05 Maggio

12 Maggio

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Lucca

Geometra Andrea Centoni

*Commento a cura della Commissione C.T.U. Estimo e Conciliazione del Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Lucca*

Procedimenti cautelari ante causa

Art. 696 (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale)

Codice di Procedura Civile

**Art. 696 Bis (consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite)**

Codice di Procedura Civile

Procedimenti Civili ordinari

Causa Civile

Codice di Procedura Civile

**Esempio di Procedura alternative ai Procedimenti
Giudiziali**

Mediazione

D.lgs. 28/2010 e D.M. attuativo 180/2010

Geometra Andrea Centoni

Procedimenti cautelari ante causa

Art. 696 (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale)

Codice di Procedura Civile

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico.

Art. 696 Bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite)

Codice di Procedura Civile

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione dei obbligazioni contrattuali o del fatto illecito.

Il Giudice procede a norma del terzo comma del medesimo art. 696.

Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Codice di Procedura Civile – Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE – Titolo I capo I

Procedimenti Civili ordinari

Art. 163 Contenuto della Citazione - omissis

Causa Civile

Codice di Procedura Civile

Esempio di Procedura alternativa ai Procedimenti Giudiziali

Mediazione

D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010

Geometra Andrea Centoni

Il Codice di Procedura Civile *(C.P.C)*

nell'ambito della **Consulenza Tecnica**
d'Ufficio e di Parte



Geometra Andrea Centoni

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)

...ovvero, l'occhio, l'orecchio e la parola,
di natura tecnica, delegati dal Giudice

ad un soggetto iscritto nell'Elenco dei Consulenti Tecnici
d'Ufficio, tenuto dal Presidente del Tribunale.

Art. 61 - (Consulente Tecnico)

- Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Commento: Avviene in diversi casi che il CTU abbia necessita' di avvalersi di un ausiliario esperto al fine di rispondere in merito ad alcuni aspetti specialistici del quesito (acustica, topografia, antichita', ecc.). Laddove insorga tale necessita' nel corso delle operazioni peritali, fatta salva la facolta' di nominare l'ausiliario esperto come di prassi, si ritiene preferibile che il CTU ricorra al Giudice affinche' nomini un ulteriore Consulente d'Ufficio che renda la propria relazione in modo congiunto.

Con cio' si eviterebbe la difficile "gestione" delle eventuali richieste di chiarimento o osservazioni su temi di dettaglio specialistico a cui il CTU dovrebbe sostanzialmente rispondere "de relato".

Art. 191 – (Nomina del Consulente Tecnico)

- Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. [201; att. 22ss].
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone (1).

Commento:

1) Comma sostituito dall'art. 46, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

Art. 193 - (Giuramento del consulente)

- All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità [att .19; c.p. 366, 373].

Nota:

La mancata prestazione del giuramento del CTU non comporta la nullità della consulenza e il giudice può utilizzare i risultati ai fini del suo convincimento.

(Cass. Civ. Sez. III. 24.09.86, n. 5737).

Commento: In questa sede il CTU, se ha dubbi interpretativi sul quesito, deve chiedere delucidazioni per poter compiutamente rispondere allo stesso.

Qualora in questa sede emergessero motivi di astensione di cui all'art. 63, non già ravvisati al momento della convocazione, il CTU deve verbalizzare le proprie perplessità o dichiarare la propria incompetenza sulla materia di cui trattasi.

E' sempre in questa sede che il CTU chiede termine per il deposito della propria relazione scritta ed eventualmente un acconto, oltre accessori.

E' buona prassi mettere a verbale giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali in modo che i Legali possano comunicarlo alle Parti ed ai rispettivi CTP.

E' consigliabile, quando possibile, conservare una copia degli assegni di c.c. che le Parti consegnano al CTU. Resta inteso che al termine dell'incarico ed a saldo ricevuto, ogni documento dovrà essere distrutto in osservanza delle norme sulla tutela della privacy.

Si rammenta infine che il CTU, se vuole, deve chiedere l'autorizzazione al Giudice di poter conservare presso il proprio ufficio gli atti, documenti, appunti, brogliacci ecc., sia in forma cartacea che digitale, relativi al procedimento in atto. In mancanza di tale autorizzazione a fine incarico, assieme alla propria relazione, il CTU deposita tutti i documenti e cancella i dati digitali sul proprio computer.

Art. 192 – (Astensione e ricusazione del Consulente)

- L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore [63].

Questi provvede con ordinanza non impugnabile [177 n. 2; att 89].

Nota:

(1) In base all'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, le notificazioni e comunicazioni di cui al presente comma, devono essere eseguite in via telematica.

Commento: al riguardo vedasi quanto già indicato nelle note e nel commento a margine dell'Art. 63.

Art. 51 – (Astensione del Giudice)

- Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Art. 63 - (Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente)

- Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.

Della ricusazione del consulente conosce il Giudice che l'ha nominato.

Commento: Si consiglia di valutare con estrema ponderazione la materia trattata dal presente articolo fin dal momento in cui si riceve la notifica di convocazione all'udienza di comparizione per il giuramento.

In caso si ravvisino anche semplici indizi di incompatibilità, incompetenza, inopportunità o astensione è doveroso adottare ogni cautela per tutelare il buon prosieguo del procedimento.

I casi si possono di seguito esemplificare:

se al momento della notifica della nomina si evincono i nominativi delle parti o suoi difensori, tali per cui vi possono essere motivi di astensione il CTU deve tempestivamente, e comunque almeno tre giorni prima dell'udienza, depositare presso la competente Cancelleria una istanza al Giudice ove siano esposte le proprie perplessità;

se in sede di udienza di conferimento dell'incarico insorgano motivi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. il CTU verbalizzerà le proprie perplessità e, in caso di incompetenza, la propria richiesta di sostituzione, motivandola;

se nel corso delle operazioni sopravvengano i menzionati motivi di astensione o qualora il CTU non possa continuare a svolgere serenamente le operazioni peritali deve darne tempestiva comunicazione al Giudice al fine di disporre di conseguenza.

Art. 62 - (Attività del consulente)

- Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Commento: E' prassi consolidata e ragionevole che il CTU chieda termine per rispondere mediante relazione scritta.

E' d'uopo sottolineare come sia importante stabilire (meglio se in udienza) se trattasi di meri chiarimenti o di ulteriori richieste che configurano un vero e proprio supplemento di perizia.

Art. 194 - (Attività del consulente)

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone [259, 260].

Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi [261, 424, 445].

Anche quando il Giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori (1), e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [201; att. 90, 91, 92].

Art. 194 - (Attività del consulente)

Nota: Ai sensi degli artt. 194 comma 2, c.p.c., e 90, comma 1, disp. Att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. L'omissione (anche di una) di simili comunicazioni induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora essa abbia pregiudicato il diritto alla difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni. La nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso eventualmente anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti. (Cass. Civ. Sez. I. 07.04.06, n. 8227, MGI, 2006).

Il CTU può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti. In mancanza di tale consenso la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale. (Cass. Civ. Sez. II. 19.08.02, n. 12231, MGI, 2002).

Rientra nel potere del CTU attingere a notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice. (Cass. Civ. Sez. III. 06.11.01, n. 13686, MGI, 2001).

Per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico Il CTU può chiedere informazioni a terzi ad alle parti, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permetterne il controllo dalle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice. Il CTU nella sua funzione ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso (Cass. Civ. Sez. III. 10.08.04, n. 15411, MGI, 2004).

Commento:

E' consigliato che in caso di acquisizione di documenti il CTU ne richieda il consenso espressamente alle parti. In caso di rifiuto di una delle parti, si consiglia, di richiedere l'autorizzazione al giudice.

Pare utile precisare che il CTU non può assumere testimonianze ma solo chiarimenti ed informazioni dalle Parti e da terzi. Nella definizione di "terzi" si dovrebbe intendere anche i Pubblici Uffici, nonostante ciò diverse Amministrazioni richiedono esplicita autorizzazione scritta del Giudice per consentire la visione e copia di alcuni documenti. Per tale motivo è d'uopo, ove ne ricorra il caso, che nell'incarico vi si riportata l'esplicita autorizzazione Giudiziale.

Art. 126 - (Contenuto del processo verbale)

- Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, né è fatta espressa menzione.

L'omessa sottoscrizione da parte degli altri intervenuti nel processo non comporta invalidità dell'atto in quanto questo acquista il suo valore probatorio con la sottoscrizione dell'ufficiale che l'ha redatto e potendo, inoltre, il cancelliere fare espressa menzione del loro rifiuto nel verbale. Ha invece rilievo la loro firma nelle ipotesi di confessione spontanea conciliazione giudiziale.(1)

(1) Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa[disp. att. 88]. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

È escluso tassativamente che la confessione possa risultare dal comportamento della parte, da fatti concludenti ovvero da una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva delle circostanze di causa, richiedendosi, al contrario, una dichiarazione espressa. A tali manifestazioni può, al massimo, essere riconosciuta la valenza di elementi presuntivi o indiziari.

Commento: Sarebbe buona prassi eseguire le correzioni sull'esempio delle postille degli atti notarili.

Art. 195 - (Processo verbale e relazione)

- Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni, e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Commento:

Considerato il ruolo di pubblico ufficiale rivestito dal CTU e vista l'obbligatorietà di riferire alla Procura della Repubblica (non basta farlo presente al Giudice o nella relazione) le eventuali notizie di reato rilevate durante lo svolgimento dell'incarico, si invita a ben ponderare l'opportunità o meno di redigere il verbale, vista la non obbligatorietà della redazione dello stesso in assenza del Giudice.

I termini di invio della relazione peritale alle parti con il nuovo ordinamento del processo civile mira sostanzialmente a consentire alle parti, attraverso i propri consulenti nominati, il compiuto esercizio del contraddittorio sulle risultanze peritali. La mancata concessione del termine per formulare le osservazioni dovrebbe integrare un'ipotesi di nullità o inutilizzabilità della relazione di Consulenza Tecnica.

Ricordarsi che non è obbligatorio redigere verbale durante le operazioni peritali (Cass. Civ. Sez. I av. 11.05.05, n. 9890, CED Cass. 2005); ciò può essere utile in caso di particolari situazioni venutasi a creare durante le operazioni.

Art. 198 – (Esame Contabile)

- Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti[185].

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

Art. 201 - (Consulente tecnico di parte)

- Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico [87; att. 91, 145].

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Commento:

Accertarsi che la nomina del CTP sia regolarmente depositata presso la Cancelleria competente; non vale la semplice comunicazione di nomina a mezzo fax o lettera dei Legali al CTU. Non sono ammesse deleghe dei CTP ma si possono nominare più di un Consulente di Parte.

Art. 199 – (Processo verbale di conciliazione)

- Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale [474].

Art. 200 – (Mancata conciliazione)

- Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116, secondo comma.

Art. 64 - (Responsabilità del consulente)

- Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale.

In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Commento: I casi di cui al comma 2 possono riguardare, nella pratica, il ritardo della consegna di una consulenza d'ufficio. Si consiglia quindi SEMPRE di chiedere motivata proroga dei termini per rispondere ai quesiti in forma scritta.

Art. 196 – (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del Consulente)

- Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

Art. 197 – (Assistenza all’Udienza e audizione in camera di consiglio)

- Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio [275] e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.